

REDDITO IMPRESA E IRAP

Interessi passivi: la nuova disciplina fiscale – II° parte

di Lucia Recchioni

Dopo aver brevemente richiamato, con il [precedente contributo](#) le principali novità **introdotte** con il decreto legislativo di recente approvazione, concentriamoci ora sulle **nuove modalità di calcolo del Rol**.

Con riferimento a quest'ultimo punto giova ricordare che, ad oggi, il Rol deve essere determinato facendo riferimento ai **valori contabili** di **bilancio**. L'[articolo 96, comma 2, Tuir](#), nella sua attuale formazione prevede infatti che per **risultato operativo lordo** si intende *“la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 cod. civ., con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio”*.

L'attuale previsione è destinata presto a non trovare più applicazione, posto che il legislatore ha ritenuto necessario sostituire il richiamo al c.d. **“Rol contabile”** ad una nuova accezione di Rol esclusivamente **fiscale**, in quanto riferita ai valori rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

L'[articolo 96, comma 4, Tuir](#), nella sua versione riformata, richiama infatti una nuova definizione di Rol, continuando ad attribuire rilevanza alla differenza tra il valore e i costi della produzione con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, specificando tuttavia che i valori devono essere assunti *“nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa”*.

Questa nuova formulazione dell'[articolo 96 Tuir](#) richiede pertanto di individuare le voci del conto economico rilevanti, dovendo successivamente calcolarne il **valore fiscale**, con necessità, quindi, di **calcoli aggiuntivi**.

Tra l'altro la nuova previsione **non esclude più** dal calcolo del Rol i **componenti positivi e negativi di natura straordinaria** derivanti da **trasferimenti di azienda o di rami di azienda**, finendo per attribuire quindi pieno rilievo ai suddetti componenti.

Giova tra l'altro sottolineare che, mentre ad oggi le eccedenze di Rol sono **riportabili senza limiti di tempo**, la **norma riformata** prevede la possibilità di riporto della quota eccedente **esclusivamente nei successivi cinque periodi d'imposta**.

Tra l'altro, la nuova disposizione prevede, a differenza del passato, uno specifico **meccanismo di "consumazione" del Rol**, in forza del quale si considera **prioritariamente utilizzato** il 30% del Rol relativo allo **stesso periodo d'imposta** e, successivamente, il 30% del Rol **riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente**.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, dunque, gli **interessi passivi** dovranno essere confrontati, nell'ordine presentato, con i **seguenti elementi**:

- gli **interessi attivi di competenza** dello stesso periodo;
- gli **interessi attivi riportati** da periodi d'imposta precedenti (per i quali non sussiste alcun limite temporale);
- il **30% del Rol del periodo**;
- il **30% del Rol riportato** dai periodi d'imposta precedenti, **non oltre il quinto**, considerando prioritariamente utilizzato quello **più risalente** nel tempo.

In continuità con la precedente formulazione normativa, la quota di interessi passivi **eccedente** è **deducibile** nei **successivi periodi d'imposta**, senza limiti temporali.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Convegno di aggiornamento

GLI INTERESSI PASSIVI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Scopri le sedi in programmazione >